Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 146

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 22 giugno 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107-50-033-53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVERTENZA

Date le attuali circostanze, alla edizione ordinaria della *Gazzetta Ufficiale* potrebbe fare seguito una edizione straordinaria con la stessa data e col numero successivo a quello dell'edizione ordinaria.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1940

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 146 DEL 22 GIUGNO 1940-XVIII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 34: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni 5 % create per i lavori di risanamento della città di Napoli sorteggiate nella 43ª estrazione effettuata in Roma il 22, 25, 27 e 28 maggio 1940-XVIII, ed elenco di quelle sorteggiate precedentemente non presentate al rimborso.

(2335)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 maggio 1940-XVIII, n. 609.

Benefici a favore dei feriti per la causa fascista.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' riaperto per il periodo di due anni dalla data della pubblicazione della presente legge il termine di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 agosto 1927-V, n. 1519, convertito nella legge 16 febbraio 1928-VI, n. 359, per la presentazione delle domande di pensione in dipendenza di eventi per la causa nazionale verificatesi all'estero.

La decorrenza della pensione o degli assegni avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge.

Per gli eventi che si verificassero all'estero posteriormente alla entrata in vigore della presente disposizione, i termini per la presentazione delle domande di pensione saranno regolati in conformità della norma dell'art. 59 del R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, e dell'art. 2 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1117, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 1936-XIV, n. 890.

Art. 2.

I benefici previsti dagli articoli 44, lettera *b*), del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e 104 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3084, e successive modificazioni ed estensioni, a favore dei dipendenti statali di ruolo che hanno riportato ferite di guerra, sono estesi a coloro che abbiano conseguito il brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatesi in Patria o all'estero dopo il 23 marzo 1919 e risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista almeno dalla data dell'evento che fu causa della ferita.

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 5 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, è sostituito dal seguente: « Per il personale predetto, il computo di cui al comma precedente si attua per il periodo di un anno qualora il periodo di iscrizione ai Fasci di combattimento precedente alla Marcia su Roma risulti di durata inferiore ».

Art. 4.

L'eccedenza di anzianità rispetto alla effettiva durata del periodo di iscrizione ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922, eventualmente attribuito per l'arrotondamento previsto dal secondo comma dell'art. 5 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, va dedotta dall'aumento di anzianità spettante per l'applicazione del precedente art. 2.

Per coloro che non sono provvisti del brevetto di ferito per la causa fascista che hanno già fruito del beneficio dell'arrotondamento di cui all'art. 5, comma secondo, del citato decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, resta ferma la posizione giuridica ed economica già acquisita alla data di entrata in vigore della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — MUTI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

REGIO DECRETO 20 marzo 1940-XVIII, n. 610.

Autorizzazione al collocamento fuori ruolo di tre prefetti del Regno, comandati a prestare servizio presso il Ministero della cultura popolare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958;

Visto l'art. 17 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'interno, e del Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le esigenze dei servizi che rientrano nella competenza del Ministero della cultura popolare possono essere messi a disposizione del Ministero predetto tre prefetti del Regno.

I prefetti messi a disposizione, nel numero sopraindicato, del Ministero della cultura popolare saranno collocati fuori ruolo ai sensi delle norme in vigore.

Nel ruolo organico del Ministero della cultura popolare saranno tenuti vacanti altrettanti posti di direttore generale, quanti sono i prefetti fra quelli collocati fuori ruolo, che esercitano l'incarico di direttore generale presso il Ministero predetto.

Art. 2.

Il presente decreto va in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PAVOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1940-XVIII

Atti del Governo, registro 422, foglio 98. — MANCINI

REGIO DECRETO 13 maggio 1940-XVIII, n. 611.

Sistemazione in pianta stabile degli avventizi con la qualifica di « squadristi » nei ruoli del personale delle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 7 della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, modificata con la legge 4 gennaio 1940-XVIII, n. 3;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, modificata con la legge 4 gennaio 1940-XVIII, n. 3, si applica al personale non di ruolo delle Ferrovie dello Stato, nonchè agli avventizi in servizio continuativo presso la Gestione speciale viveri « La Provvida », l'Azienda Italiana Petroli Albania e i Monopoli Carboni e Metalli.

Art. 2.

Ha titolo alla sistemazione il personale indicato nel precedente articolo quando sussista tra l'Amministrazione ferroviaria ed esso personale un rapporto d'impiego di carattere continuativo, di durata non inferiore ai due anni.

Art. 3.

La sistemazione a ruolo, ai sensi dell'art. 1 della citata legge deve effettuarsi nella qualifica del grado iniziale e quindi tale qualifica non dovrà essere diversa da una di quelle previste dalla tabella allegato c) al regolamento del personale, eccezione fatta per gli operai di 1ª classe ai quali potrà essere conservata la qualifica rivestita.

Art. 4.

Il possesso del titolo di studio prescritto non può ritenersi sufficiente pel conferimento di una determinata qualifica, se manchi l'esercizio effettivo delle mansioni proprie della qualifica medesima durante il biennio di cui all'art. 1 della legge.

Il personale non di ruolo che nel suddetto biennio abbia esercitato mansioni di una qualifica per il conferimento della quale non possieda il prescritto titolo di studio, può essere sistemato in una qualifica di grado inferiore, semprechè sia provvisto del necessario titolo di studio.

Per la sistemazione invece dei manovali, dei cantonieri e del personale operaio si potrà prescindere dal titolo di studio.

Art. 5.

Il termine entro il quale gli interessati possono far valere, a pena di decadenza, il diritto alla sistemazione è fissato in sei mesi dalla data in cui lo squadrista compie il biennio di servizio non di ruolo richiesto dall'art. 1 della legge n. 782.

Per coloro i quali hanno compiuto detto biennio di servizio anteriormente alla data in cui entrerà in vigore il presente provvedimento, il termine di sei mesi decorrerà dalla data medesima.

Soltanto per gravi motivi si potrà esaminare se sia da concedersi la reintegrazione nei termini.

Art. 6.

Al personale sistemato in pianta stabile viene assegnato lo stipendio iniziale attribuito al personale di ruolo della corrispondente qualifica.

Dalla data della conseguita stabilità esso acquisterà il diritto agli eventuali aumenti periodici di carriera ed alla iscrizione al Fondo pensioni e Opera di previdenza del personale delle Ferrovie dello Stato.

Il personale sistemato conserva a titolo di assegno personale, non utile a pensione, da riassorbirsi nei successivi aumenti, l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo della retribuzione e della aggiunta di famiglia o indennità caroviveri di cui sia provvisto alla data di conferimento del posto di ruolo, sull'importo complessivo dello stipendio e del supplemento di servizio attivo inerenti al predetto posto di ruolo, nonchè dell'aggiunta di famiglia eventualmente dovuta. Detto trattamento, peraltro, non può eccedere l'importo complessivo dello stipendio massimo e del supplemento di servizio attivo inerenti al grado conferito e dell'aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Art. 7.

Per il riconoscimento del diritto alla sistemazione il personale interessato deve presentare regolare domanda corredata dei documenti indicati dall'art. 2 della legge 29 maggio 1939, n. 782 (sostituito dall'art. 1 della legge 4 gennaio 1940, n. 3) e debitamente legalizzati, entro i termini prescritti dall'art. 3 della legge 4 gennaio 1940, n. 3.

Art. 8.

Il provvedimento di sistemazione a stabile avrà decorrenza dal 1° luglio 1939-XVII, per coloro che a tale data avevano compiuto il richiesto biennio di servizio e dal compimento di tale biennio per gli altri.

Non valgono per il computo del biennio i periodi di servizio eventualmente prestati presso altre Amministrazioni ed altri Enti anche statali.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1940-XVIII

Atti del Governo, registro 422, *foglio* 89. — MANCINI

REGIO DECRETO 16 maggio 1940-XVIII, n. 612.

Modificazioni all'art. 334 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dello Stato emanato in esecuzione del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440;

Visto il R. decreto 9 dicembre 1935-XIV, n. 2211, che arreca modificazioni agli articoli 333 e 334 del regolamento sovracitato;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentiti la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il secondo comma dell'art. 2 del R. decreto 9 dicembre 1935-XIV, n. 2211, che arreca varianti all'art. 334 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dello Stato, è sostituito dal seguente:

« Tale termine è portato al giorno quarantesimo successivo al trimestre per le legioni dei Reali carabinieri ed al giorno settantacinquesimo per gli Enti militari di stanza nella Libia, e nelle Isole italiane dell'Egeo ed al giorno novantesimo per gli Enti militari di stanza nell'Africa Orientale Italiana ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, *foglio* 94. — MANCINI

REGIO DECRETO 23 maggio 1940-XVIII, n. 613.
Norme di attuazione della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, per la sistemazione degli squadristi in servizio presso l'Amministrazione dei monopoli di Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, e successive modificazioni;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità di emanare norme per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato che riveste la qualifica di « squadrista »;
Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli operai temporanei e giornalieri in servizio presso l'Amministrazione dei monopoli di Stato che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, e successive modificazioni possono ottenere la sistemazione:

1° al grado iniziale del ruolo del personale di seconda categoria (tecnici e meccanici) della stessa Amministrazione, qualora abbiano disimpegnato nei due anni di cui all'art. 1 della legge citata mansioni proprie del gruppo *C*, anche se i medesimi siano sprovvisti del titolo di studio prescritto dal vigente ordinamento per il personale dei Monopoli di Stato;

2° al grado iniziale del ruolo del personale subalterno, qualora nel biennio predetto abbiano disimpegnato mansioni di commesso, di agente di controllo o di agente di vigilanza;

3° al gruppo II od al gruppo III del personale operaio permanente, di cui alla tabella 1 allegata al regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, e successive modificazioni, se nel biennio abbiano prestato rispettivamente servizio in qualità di operaio specializzato o comune.

Art. 2.

Il personale in servizio non di ruolo presso l'Amministrazione dei monopoli di Stato con la qualifica di commesso degli Uffici di vendita o delle Sezioni di vendita presso i Depositi, che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 1 della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, può ottenere la sistemazione al grado iniziale del ruolo del personale tecnico di seconda categoria di gruppo *C*, anche se sprovvisto del titolo di studio prescritto dal vigente ordinamento per il personale dei Monopoli di Stato.

Art. 3.

Ai fini del compimento del biennio di servizio di cui all'art. 1 della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, non costituisce interruzione, per il personale non di ruolo, esclusi gli operai giornalieri, l'allontanamento dal servizio determinato da richiamo alle armi per mobilitazione o per arruolamento volontario di guerra in A.O.I. od in Spagna.

Per gli operai giornalieri non costituisce interruzione il licenziamento per scadenza del periodo massimo di tre mesi previsto per le assunzioni di tale categoria di personale, quando il licenziamento sia stato seguito da immediata riconferma.

Art. 4.

Agli effetti del raggiungimento del periodo di servizio continuativo richiesto per la nomina in ruolo degli squadristi, è valutabile per intero il servizio non di ruolo da essi prestato senza interruzione anteriormente alla loro assunzione nell'Amministrazione dei monopoli di Stato, presso altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, escluse le Ferrovie dello Stato, purchè tale servizio sia stato immediatamente seguito dall'assunzione presso l'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Art. 5.

La sistemazione nei ruoli del personale di seconda categoria (tecnici e meccanici) e del personale subalterno si effettua in base a graduatoria di merito formata dal Consiglio di ammministrazione tenuto conto dell'anzianità e dei titoli di servizio.

A parità di merito devono essere osservate le precedenze stabilite dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125.

Gli squadristi che, per mancanza di posti disponibili, non possono essere collocati nel ruolo, sono nominati in soprannumero al grado iniziale, salvo successivo riassorbimento con le vacanze che si verificheranno posteriormente.

Art. 6.

Qualora l'importo lordo annuo per stipendio, supplemento di servizio attivo e aggiunta di famiglia inerenti all'impiego di ruolo sia inferiore all'ammontare lordo annuo della paga giornaliera o retribuzione mensile e dell'aggiunta di famiglia o indennità caro-viveri goduti alla data di sistemazione a ruolo, è conservata la differenza a titolo di assegno personale, non utile a pensione, da riassorbirsi nei successivi aumenti.

Agli effetti della determinazione dell'assegno personale non deve tenersi conto dell'assegno di cui lo squadrista eventualmente fruisca ai sensi dell'art. 14 della legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, o della residuale quota di caroviveri di cui all'art. 15 della legge medesima.

Peraltro detti assegni continueranno a corrispondersi agli aventi diritto, anche se sistemati in soprannumero, in aggiunta all'assegno personale di cui al primo comma, ferme restando le disposizioni dei citati articoli 14 e 15 della legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591.

Il trattamento complessivamente dovuto in base al presente articolo non potrà tuttavia eccedere l'importo complessivo dello stipendio massimo e del supplemento di servizio attivo inerenti al grado conferito e dell'aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Art. 7.

Agli squadristi che ottengano la nomina in soprannumero al grado iniziale dei ruoli del personale di seconda categoria (gruppo *C*) o del personale subalterno, viene attribuito il trattamento iniziale del grado ed eventualmente l'assegno alla persona di cui all'articolo precedente.

Art. 8.

Per gli impiegati ed i salariati non di ruolo aventi la qualifica di squadristi, sistemati nei ruoli di gruppo *C* o del personale subalterno ai sensi della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, è utile, ai fini del compimento del periodo di esperimento previsto dall'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, il servizio non di ruolo effettivamente prestato con mansioni proprie del ruolo in cui vengono sistemati.

Art. 9.

La sistemazione in ruolo del personale salariato è effettuata dalla Direzione generale dei monopoli di Stato in base a graduatoria di merito da formarsi, distintamente per branca di servizio:

— per gli operai specializzati (II gruppo), in relazione al grado di abilità professionale ed all'anzianità di servizio;

— per gli operai comuni (III gruppo), in base all'anzianità di servizio.

I salariati in servizio presso i Depositi tabacchi o promiscui sono compresi nella graduatoria del personale delle Manifatture tabacchi, e quelli in servizio presso i Depositi sali nella graduatoria del personale delle Saline.

A parità di merito, se si tratti di operai specializzati, o a parità di anzianità di servizio, se si tratti di operai comuni, devono essere osservate le precedenze stabilite dall'art. 26 del regolamento 31 dicembre 1924-III, n. 2262, modificato dall'art. 5 del R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1427, e dalle disposizioni successivamente emanate.

Art. 10.

All'accertamento dell'abilità professionale, per gli operai specializzati, provvede la Commissione permanente degli Opifici e Stabilimenti osservando le norme stabilite dall'articolo 21 del regolamento per i salariati approvato con R. decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262.

Art. 11.

La nomina ad operaio permanente del II e del III gruppo è effettuata, nei limiti dei posti disponibili in ogni branca di servizio, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria. In caso di mancanza di posti la nomina è disposta in soprannumero ed il riassorbimento avrà luogo, secondo l'ordine di graduatoria, con le vacanze che si verificheranno, posteriormente alla data della sistemazione in ciascuna branca di servizio.

Art. 12.

La paga da assegnare agli squadristi, che ottengano la nomina anche in soprannumero, ad operaio permanente del II e del III gruppo, viene determinata con le norme stabilite dall'art. 15 del testo unico di legge per i salariati dello Stato, approvato con R. decreto 24 dicembre 1924-III, n. 2114, e dagli articoli 48 e 49 del regolamento approvato con Regio decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262.

Ai medesimi è conservata, a titolo di assegno alla persona, non utile a pensione e riassorbibile con i successivi aumenti, la differenza tra la paga di cui erano provvisti all'atto della sistemazione e quella assegnata ai sensi del precedente comma.

Agli effetti della determinazione dell'assegno personale non deve tenersi conto dell'assegno di cui lo squadrista eventualmente fruisca ai sensi dell'art. 14 della legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, o della residuale quota di caroviveri di cui all'art. 15 della legge medesima.

Per detti assegni si applica agli squadristi sistemati nei ruoli dei salariati, anche in soprannumero, il terzo comma del precedente art. 6.

Il trattamento complessivamente dovuto ai termini dei precedenti commi non potrà tuttavia superare quello risultante dall'attribuzione della paga massima normale del gruppo in cui avviene la sistemazione e dell'aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Art. 13.

La sistemazione in ruolo degli squadristi ha decorrenza a tutti gli effetti dal 1° luglio 1939-XVII per coloro che a tale data avevano compiuto il biennio di servizio continuativo.

Per coloro, invece, che abbiano compiuto o compiranno detto periodo posteriormente al 1° luglio 1939-XVII, la nomina decorrerà dal giorno del compimento del biennio di servizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, *foglio* 90. — MANCINI

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII, n. 614.
Soppressione delle Fabbricerie di n. 37 chiese in provincia di Vicenza.

N. 614. R. decreto 4 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla soppressione delle Fabbricerie di n. 37 chiese in provincia di Vicenza.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 8 aprile 1940-XVIII, n. 615.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa della Beata Maria Vergine Assunta in Cappelli, comune di Ceresole d'Alba (Cuneo).

N. 615. R. decreto 8 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Alba in data 30 agosto 1938-XVI, con postilla in data 20 novembre 1939-XVIII, relativo alla erezione in parrocchia della Chiesa della Beata Maria Vergine Assunta in Cappelli, comune di Ceresole d'Alba (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 8 aprile 1940-XVIII, n. 616.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa del Corpus Domini in località Molini degli Orti, nel comune di Piacenza.

N. 616. R. decreto 8 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Piacenza in data 17 novembre 1938-XVII, relativo alla erezione in parrocchia della Chiesa del Corpus Domini in località Molini degli Orti, nel comune di Piacenza.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 8 aprile 1940-XVIII, n. 617.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Cappellania coadiutoriale di San Giovanni Battista in Plemo, comune di Esine (Brescia).

N. 617. R. decreto 8 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Brescia in data 7 giugno 1939-XVII, con due postille in data 1° dicembre stesso anno, relativo alla erezione in parrocchia della Cappellania coadiutoriale di San Giovanni Battista in Plemo, comune di Esine (Brescia), sotto il titolo di San Giovanni Battista e San Martino Vescovo.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 8 aprile 1940-XVIII, n. 618.
Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita dei Bergamaschi in Roma.

N. 618. R. decreto 8 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita dei Bergamaschi in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 25 aprile 1940-XVIII.
Sostituzione del presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Catanzaro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle disposizioni sulla edilizia popolare ed economica approvato con R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165;
Visto il R. decreto 28 luglio 1938-XVI, con il quale il comm. ing. Ruggero Pugliese venne nominato presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Catanzaro;
Visto il R. decreto 30 gennaio 1939-XVII, con il quale il sig. avv. Arnaldo Mannella fu nominato vice presidente dell'Ente stesso;
Considerato che il su nominato ing. Ruggero Pugliese ha rassegnato le dimissioni dalla cennata carica di presidente;
Ritenuto che occorre ora provvedere alla nomina del nuovo presidente;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. avv. Arnaldo Mannella, vice presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Catanzaro viene nominato presidente dell'Ente in parola in sostituzione del dimissionario ing. Ruggero Pugliese ed il sig. cav. uff. Gino Braccini è nominato vice presidente dell'Ente stesso.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il decreto stesso avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

SERENA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1940-XVIII
Registro 10 *Lavori pubblici, foglio* 281.

(2303)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 14 maggio 1940-XVIII.
Riconoscimento della notevole importanza industriale per i comuni di Gardone Val Trompia e Manerbio.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Vedute le richieste dei podestà dei comuni di Gardone Val Trompia e di Manerbio, inoltrate a mezzo del Prefetto della provincia di Brescia, perchè i Comuni anzidetti, di popolazione inferiore a 25 mila abitanti, siano riconosciuti di notevole importanza industriale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 6 luglio 1939, n. 1092, portante provvedimenti contro l'urbanesimo;

Ritenuto che l'istruttoria disposta ha confermato la fondatezza delle richieste nei riguardi sia della notevole attrezzatura industriale, sia dell'entità del flusso immigratorio determinatosi nei Comuni stessi, che non può trovare adeguato collocamento;

Su conforme avviso del Ministero delle corporazioni, Direzione generale dell'industria;

Veduto l'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092;

Decreta:

1) I comuni di Gardone Val Trompia e di Manerbio sono riconosciuti di notevole importanza industriale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092.

2) Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione.

3) Il prefetto della Provincia ed i podestà dei Comuni anzidetti sono incaricati della esecuzione e dell'osservanza del presente decreto.

Roma, addì 14 maggio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2304)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 14 maggio 1940-XVIII.

Riconoscimento della notevole importanza industriale per il comune di Montecatini Terme.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO MINISTRO PER L'INTERNO

Veduta la richiesta del commissario prefettizio del comune di Montecatini Terme, inoltrata a mezzo del Prefetto della provincia di Pistoia, perchè il Comune anzidetto, di popolazione inferiore a 25 mila abitanti, sia riconosciuto di notevole importanza industriale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 6 luglio 1936-XVII, n. 1092, portante provvedimenti contro l'urbanesimo;

Ritenuto che l'istruttoria disposta ha confermato la fondatezza della richiesta nei riguardi sia della notevole attrezzatura industriale, sia dell'entità del flusso immigratorio determinatosi nel Comune stesso, che non può trovare adeguato collocamento;

Su conforme avviso del Ministero delle corporazioni, Direzione generale dell'industria, e di quello della cultura popolare, Direzione generale per il turismo;

Veduto l'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092;

Decide:

1) Il comune di Montecatini Terme è riconosciuto di notevole importanza industriale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092.

2) Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione.

3) Il prefetto della Provincia e il commissario prefettizio del Comune sono incaricati della esecuzione e dell'osservanza del presente decreto.

Roma, addì 14 maggio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2305)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1940-XVIII.

Varianti alle norme e tariffe per l'esercizio degli apparecchi meccanici di carico e scarico nel porto di Savona.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto interministeriale 29 ottobre 1927-VI, che affida all'Ufficio del lavoro portuale di Savona l'incarico di provvedere alla gestione dell'Azienda degli apparecchi meccanici di carico e scarico, già amministrati dal soppresso Ente portuale Torino-Savona, nonchè la successiva modificazione di cui al decreto interministeriale 18 marzo 1936-XIV;

Visto il decreto Ministeriale 20 aprile 1931-IX, che approva le norme e le tariffe per l'esercizio degli apparecchi meccanici di carico e scarico suddetti, nonchè le successive modificazioni ed aggiunte, di cui ai decreti Ministeriali 10 ottobre 1934-XII, 27 marzo 1936-XIV, 30 settembre 1936-XIV, 12 novembre 1936-XV e 25 maggio 1939-XVII;

Sulla proposta del comandante del porto, sentito il Comitato esecutivo aggregato all'Azienda;

Udito il Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Articolo unico.

Alle tariffe per l'esercizio degli apparecchi di carico e scarico esistenti nel porto di Savona, approvate con il citato decreto Ministeriale 27 marzo 1936-XIV, successivamente modificato e integrato con i decreti Ministeriali 10 ottobre 1934-XII, 27 marzo 1936-XIV, 30 settembre 1936-XIV, 12 novembre 1936-XV e 25 maggio 1939-XVII, è aggiunta la seguente voce:

1-*bis* - Pozzolana:

a) quando lo sbarco avvenga alla rata di almeno 250 tonn. al giorno e per macchina:

da nave a vagone, carro o deposito a tonn. L. 1,50;

b) quando lo sbarco avvenga a rata inferiore a 250 tonn. al giorno e per macchina:

da nave a vagone, carro o deposito: le tariffe di cui al precedente n. 1.

Roma, addì 12 giugno 1940-XVIII

Il Ministro: HOST VENTURI

(2317)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58 n. 2 della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 10 giugno 1940 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro signor Ciulla Calogero residente nel comune di Barrafranca distretto notarile di Caltanissetta, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 9 luglio 1940, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 17 giugno 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: PELOSI

(2308)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « S. Giacomo »

Con decreto del Ministro per l'interno, n. 13936, in data 14 maggio 1940, l'Amministrazione comunale di Sarnano è autorizzata a continuare la libera vendita in bottiglie dell'acqua minerale naturale « S Giacomo » modificando le etichette descritte nel decreto Ministeriale n. 187 del 5 agosto 1933 come segue:

Nello spazio laterale sinistro dell'etichetta tra le indicazioni terapeutiche verrà aggiunta la frase « Efficace nella calcolosi epatica, utile nelle congestioni del fegato » e nello spazio centrale, dopo la parola antigottosa, vi sarà la frase « Anticolelitiasi, coleretica ».

(2309)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Potenza

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso per titoli, in data 15 febbraio 1940, per il conferimento del posto di segretario capo di 1ª classe (grado III), vacante nel comune di Potenza;
Visto il decreto Ministeriale in data 4 maggio 1940-XVIII, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa, e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Visto il testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di 1ª classe (grado III) del comune di Potenza, nell'ordine appresso indicato:

1) Di Pierri dott. Michelangelo . . . . con punti 109/150
2) Jacaruso dott. Iolando . . . . . . » 104/150
3) Barbero dott. Antonio . . . . » 103/150
4) Pietroiusti Cesare . . . . » 102/150
5) Tumminello dott. Achille (ex combattente) » 101/150
6) Cancelli Clemente . . . . » 101/150
7) L'Abbadessa Giuseppe (croce al merito di guerra) . . . . » 100/150
8) Cirillo dott. Giovanni . . . . » 100/150

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Potenza, per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 30 maggio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2325)

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Caserta

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso per titoli in data 13 febbraio 1940, per il conferimento del posto di segretario capo di 1ª classe vacante nel comune di Caserta;
Visto il decreto Ministeriale in data 4 maggio 1940-XVIII, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;
Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, nn. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario di 1ª classe del comune di Caserta, nell'ordine appresso indicato:

1) Importuno avv. Giuseppe . . . . . con punti 119/150
2) Di Pierri dott. Michelangelo, ferito per la causa fascista, inscritto al P.N.F. dal 13 marzo 1921, brevetto Marcia su Roma . . . . » 109/150
3) Broccoli dott. Geremia . . . . con punti 109/150
4) Napoli dott. Renato . . . . » 108/150
5) Simonetti Giuseppe . . . . » 106/150
6) Maurea Nicola, ex combattente, med. bronzo valor militare e croce merito di guerra . » 104/150
7) Gazziano Stefano, ex combattente. . » 104/150
8. Dellarole dott. Eusebio, coniugato con 2 figli, nato nel 1883 . . . . » 104/150
9) Jacaruso dott. Iolando, coniugato con 2 figli, nato nel 1903 . . . . » 104/150
10) Sorge dott. Alfio, ex combattente, croce merito di guerra . . . . » 103/150
11) Di Prisco Nicola . . . . » 103/150
12) Pietrojusti Cesare . . . . » 102/150
13) Vaglio dott. Alfredo, ex combattente, croce merito di guerra . . . . » 101/150
14) Tumminello dott. Achille, ex combattente . . . . » 101/150
15) Cancelli Clemente . . . . » 101/150
16) Cirillo dott. Giovanni . . . . » 100/150

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Napoli per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 21 maggio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2326)

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Foggia

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso per titoli in data 16 gennaio 1940-XVIII per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Foggia;
Visto il decreto Ministeriale in data 4 maggio 1940-XVIII col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;
Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario generale di seconda classe del comune di Foggia, nell'ordine appresso indicato:

1) Importuno Giuseppe . . . . con punti 119/150
2) Balducci Pasquale . . . . » 114/150
3) Napoli Renato . . . . » 109/150
4) Trapuzzano Giacomo, invalido di guerra » 106/150
5) Faivre Emilio . . . . » 106/150
6) Barborini Erminio, ex combattente, 2 croci al merito di guerra, brevetto Marcia su Roma . . . . » 105/150
7) Giacobelli Giacomo . . . . » 105/150
8) Maurea Nicola . . . . » 104/150
9) Capriotti Giuseppe . . . . » 101/150
10) Carminelli Etrusco . . . . » 100/150

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 30 maggio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2327)

MONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.